



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati sig.ri

Domenica Capezzerà	Presidente rel
L. Tiziana Marganella	Giudice
Federica Colantonio	Giudice

Sciogliendo la riserva che precede,

Letta la domanda di concordato preventivo avanzata dalla società COREDIL s.r.l.;

rilevato che questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società;

considerato che, in data 16.7.2019 si è svolta l'adunanza dei creditori;

rilevato che l'ammontare complessivo dei crediti ammessi è pari ad € 4901.995,50;

rilevato che, come risulta dalla detta nota del commissario giudiziale, nei venti giorni successivi l'adunanza hanno fatto pervenire voto contrario Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Pescara Banca e che pertanto i voti contrari ammontano a complessivi € 1940396,35;

considerato che altri creditori (DO VALUE s.p.a., Tatoni Giovanna, Cuzzi Carlo, ASL Pescara) hanno esercitato il voto facendo pervenire il proprio consenso e che pertanto i voti favorevoli ammontano a complessivi €950.384,14;

considerato pertanto che la proposta (come risulta anche dalla relazione depositata dal commissario giudiziale nelle date del 6.8.2019 e 6.9.2019 nonché dalla certificazione della cancelleria in calce al verbale) ha ricevuto, nel termine previsto dall'art. 178 L.F., il voto favorevole corrispondente all'importo di € 950384,14 inferiore alla maggioranza richiesta dei crediti ammessi al voto pari ad € 2.450.997,76 ( 50% +1);

ritenuto che i voti favorevoli non superano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ai fini della approvazione del concordato;



considerato che, pertanto, il Collegio ravvisava l'insussistenza dei presupposti per poter dare ingresso al giudizio di omologazione e fissava l'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale, a norma dell'art. 162 L.F.;

rilevato che all'udienza la parte proponente dichiarava di voler rinunciare alla proposta concordataria;

che alla rinuncia, che può intervenire in qualunque momento precedente alla omologazione, consegue la improcedibilità della domanda stessa e la conseguente inefficacia dei provvedimenti assunti

**p.q.m.**

dichiara la domanda improcedibile.

•Si comunichi anche al P.M. in sede.

Pescara, 19.11.2019

Il Presidente estensore

-Domenica CAPEZZERA-

